

Trasferimenti:

I termini, le cose da ricordare, i punteggi da tenere presenti per la procedura di mobilità territoriale regolamentata dall'Ordinanza Ministeriale 12.07.2005 e dal Contratto Collettivo Decentrato del 31.05.2002

I Termini:

| | |
|---|--------------------|
| Presentazione della domanda - Scadenza: | 11.08.2005; |
| Punteggio attribuito - Comunicazione: | 10.09.2005; |
| Rinuncia, Reclami, Rettifiche - Scadenza: | 17.09.2005; |
| Punteggi definitivi – Pubblicazione: | 20.09.2005; |
| Trasferimenti – Pubblicazione: | 23.09.2005; |
| Disponibilità cattedre per Utilizzazioni – Comunicazione: | 29.09.2005; |
| Presentazione domande Utilizzazione – Scadenza: | 06.10.2005; |
| Utilizzazioni – Pubblicazione: | 31.10.2005. |

ATTENZIONE: Tutti i termini sono **perentori!!!!**

La Domanda di trasferimento:

È possibile presentare **una sola** domanda di trasferimento, presso l'Istituzione di appartenenza **utilizzando soltanto il modello Y1** (allegato C1 all'Ordinanza):

1. **Per raccomandata** con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
 2. **A mano**, presso la sede che gestirà la procedura (in questo caso le Istituzioni hanno l'obbligo di rilasciare la ricevuta del protocollo).
- In caso di **spedizione postale è obbligatorio** far pervenire copia della domanda (senza allegati) **via fax entro il giorno 11.08.2005;**
 - **Le domande** presentate **fuori termine o in forma diversa** da quella stabilita nei moduli ministeriali **sono nulle!!!**
 - **Le Sezioni staccate** sono considerate, ai fini della procedura, come Istituzioni autonome.

Rinuncia, Revoca, Rettifica

Le istanze di Rinuncia, Revoca, Rettifica devono essere presentate all'Istituzione di appartenenza entro **il termine perentorio del 17.09.2005.**

- **La revoca** del trasferimento già ottenuto è ammessa **solo per gravi motivi** sopravvenuti. Tali motivi devono essere **documentati;**
- **La revoca** al trasferimento è comunque possibile **solo se il posto di provenienza è rimasto vacante.**

Documentazione della Domanda

La documentazione (titoli di servizio, esigenze di famiglia ecc.) **deve** essere presentata **unitamente alla domanda**:

- La documentazione deve essere presentata in carta semplice;
- NON è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata in altra occasione;
- Gli stati personali (residenza, stato di famiglia ecc.) possono essere comprovati con dichiarazioni personali redatte ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione – vedi modello).
- **ATTENZIONE:** in caso di autocertificazione è necessario dichiarare ogni dato utile ai fini delle attestazione resa.

Esempio: In caso di autocertificazione della residenza è necessario indicare, oltre il domicilio, anche la decorrenza storica (“[...] a partire dall’anno...”).

Accesso agli atti:

Ogni interessato ha diritto ad esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, al fine di curare i propri motivati interessi, ai sensi della L. 241/90, ma:

- L’accesso agli atti può però essere **differito** dal Direttore dell’Istituzione in cui è conservata la documentazione, “al fine di realizzare nei termini previsti [...]” gli adempimenti relativi ai trasferimenti (art. 9 Ordinanza);
- Comunque rimane perentorio il termine per proporre reclami (**17.09.2005**);
- Le istituzioni sono tenute a conservare gli atti della procedura per permettere l’esercizio del diritto di accesso.

Un Suggerimento: Ricordate che l’**accesso agli atti** può in ogni caso essere **esercitato in via informale** chiedendo la **semplice visione** degli atti cui siete interessati. È una modalità di accesso veloce e tale da non creare impedimenti o impacci all’Amministrazione. Tale accorgimento può aiutarvi in caso di reclamo da presentare entro il 17.09.2005.

Punteggi:

I punteggi vengono attribuiti secondo i criteri del Contratto Collettivo Decentrato del 31.05.2002:

1. Anzianità di servizio:

- a. Per ogni anno di servizio prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza:

Punti 6 per ogni anno;

- b. Per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza:

Punti 6 per ciascuno dei primi 4 anni;

Punti 4 per ogni anno oltre i primi quattro;

- c. Per ogni anno di servizio di pre-ruolo o ruolo diverso da quello di attuale appartenenza:

Punti 3 per ogni anno di servizio.

NB: **il ruolo di appartenenza** va riferito rispettivamente e separatamente al:

- Ruolo dei Docenti delle Accademie di Belle Arti;
- Ruolo degli Assistenti delle Accademie di Belle Arti;
- Ruolo dei Docenti di Conservatorio;
- Ruolo degli Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori.

Una novità:

- A partire da quest'anno **è valutabile** anche il servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti Musicali Pareggiati.

2. Continuità di servizio nella sede:

- a. Per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nella sede di attuale titolarità:

Punti 6 per i primi 3 anni;

Punti 1 per il quarto e quinto anno (per ogni anno);

Punti 2 per ogni anno oltre il quinquennio.

NB: Per il calcolo della **continuità nella sede**:

- **Il servizio** prestato nelle **sezioni staccate** **non è cumulabile** ai fini della continuità con quello prestato nella sede centrale, fatto salvo il servizio prestato nelle sezioni staccate per ciechi.

3. Continuità didattica:

- a. Per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità:

Punti 6 per i primi 3 anni;

Punti 1 per il quarto e quinto anno (per ogni anno);

Punti 2 per ogni anno oltre il quinquennio.

4. Altra Docenza:

- a. Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola:

Punti 1,5 per ciascun anno

NB: **Un anno è pari ad almeno 180 gg. di servizio!** Se, in un determinato anno, avete prestato servizio per meno di 180 gg. evitate di inserirlo.

5. Esigenze di famiglia:

- a. Per il ricongiungimento al coniuge, ovvero ai figli: Punti 6;
- b. Per ogni figlio di età inferiore a (fino a) 6 anni: Punti 4;
- c. Per ogni figlio di età tra 7 e (fino a) 18 anni: Punti 3;
- d. Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge: Punti 6;
- e. Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro il terzo grado (art. 33 L. 104/92): Punti 3.

NB: Ricordate:

- **Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia** di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data del 12.07.2005, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- **La residenza** della persona alla quale si chiede il ricongiungimento può essere documentata **con certificato anagrafico** ovvero con **autocertificazione** redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 (vedi modello);
- **I punteggi** per esigenze di famiglia **sono cumulabili tra loro**;
- Il punteggio per ricongiungimento spetta anche se nella provincia di residenza del familiare non vi siano Istituzioni AFAM. In tal caso il punteggio spetta per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

6. Titoli Generali:

- a. Per ogni promozione di merito distinto: Punti 3;
- b. Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (punteggio max attribuibile punti 12):
Punti 4;
- c. Per ogni Diploma di Istituzione AFAM ovvero di specializzazione conseguito presso l'Accademia Nazionale di S. Cecilia: Punti 5;
- d. Per ogni titolo universitario di laurea, specializzazione, dottorato di ricerca: Punti 4;
- e. Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università di durata almeno annuale (punteggio max attribuibile punti 4):
Punti 2.

Utilizzazioni temporanee:

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni sono resi noti il 29.09.2005 sul sito: <http://afam.miur.it>;
2. La domanda per l'utilizzazione, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta entro il 06.10.2005 ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati, indipendentemente dalla disponibilità comunicata;
3. Nella domanda va indicato anche l'ordine delle altre eventuali sedi richieste;
4. Le Istituzioni provvedono immediatamente a costituire la commissione di valutazione. La commissione è costituita, su indicazione del Consiglio

Accademico o del Collegio dei docenti, dal Direttore e da quattro docenti, di cui almeno uno titolare della disciplina interessata;

5. La Commissione procede alla valutazione dei candidati non appena si rende disponibile la cattedra o il posto.